



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 82 DI DATA 25 Marzo 2015

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13, lettera d bis) e Legge provinciale n. 5 del 14 febbraio 2007, art. 8. Proroga del termine per la rendicontazione dei lavori di realizzazione del Centro giovani di Andalo al 1° maggio 2015.

IL DIRIGENTE

- Visto l'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- richiamato l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;
- tenuto conto che l'articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7/2004;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1874 di data 31 agosto 2007, con la quale sono state approvate le modalità per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di centri che favoriscano l'aggregazione dei giovani, in conformità al precitato articolo di legge;
- vista la deliberazione n. 567 del 7 marzo 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato, tra gli altri, il finanziamento per la realizzazione del Centro giovani di Andalo;
- considerato che al punto 7) del dispositivo della deliberazione di concessione del contributo si dava atto, tra l'altro, che la rendicontazione doveva essere presentata entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e che i termini avrebbero potuto essere prorogati per una sola volta nei limiti previsti dalla deliberazione n. 1171 del 10 giugno 2005 e successive modifiche;
- preso atto che con deliberazione n. 1980 del 14 settembre 2007 si è proceduto ad una rivisitazione organica delle disposizioni relative ai termini di affidamento, realizzazione e rendicontazione delle opere e che il punto 4 dell'allegato 2 della deliberazione citata stabilisce che: "Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine (...). Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine";
- considerato che con determinazione del Dirigente n. 10 del 23 gennaio 2014 il termine per la rendicontazione dei lavori era stato fissato al 1° marzo 2015;
- vista la nota del Comune di Andalo del 25 febbraio 2015, assunta a prot. n. 106172, del 25 febbraio u.s., relativa alla richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento in parola al 1° maggio 2015, a causa del ritardo di una fornitura, dovuto a gravi problemi documentati della ditta fornitrice;

- atteso che il punto 4) del dispositivo della deliberazione n. 567 del 7 marzo 2008 prevede che il Dirigente della struttura competente sia autorizzato a porre in essere, con proprie determinazioni, tutti gli adempimenti di natura amministrativa e finanziaria connessi alla attuazione dei progetti approvati;
- atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 26 febbraio 2015;

d e t e r m i n a

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine fissato al Comune di Andalo per la rendicontazione dei lavori relativi alla realizzazione del Centro giovani, finanziato con deliberazione della Giunta provinciale n 567 del 7 marzo 2008, dal 31 gennaio 2014, dal 1° marzo 2015 al 1° maggio 2015;
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 e ss.mm., trascorso inutilmente il nuovo termine fissato al punto 1), la struttura competente dovrà adottare i relativi provvedimenti previsti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono spese a carico del bilancio provinciale;
4. di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l'Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è il dott. Giampiero Girardi, direttore dell'Ufficio Giovani e Servizio civile;
5. di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento, adottato nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/92.

LG

IL DIRIGENTE
f.to Luciano Malfer